



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.1254

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3999, in data 24 dicembre 2004, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 - Roma, l'approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità), che consente la rilevazione della velocità dei veicoli in transito sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza nota;

VISTO il decreto dirigenziale n.1007,in data 9 novembre 2006, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con nuovo processore I-TEC UEL2 nella componente di sistema UEL (Unità di elaborazione locale);

VISTO il decreto dirigenziale n. 56082,in data 8 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con una nuova unità di elaborazione locale (UEL) che permette di controllare cinque corsie utilizzando nuovi processori "Intel Core 2 Duo1" a 1.6 GHz e nuovo ricevitore GPS denominato GARMIN GGPS 16/17;

VISTO il decreto dirigenziale n. 28251, in data 29 marzo 2010, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo apparato GPS denominato GPS 17x HVS ;

VISTO il decreto dirigenziale n.97818,in data 9 dicembre 2010, con il quale sono state trasferite le omologazioni /approvazioni concesse alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. alla società Autostrade Tech S.p.A.",con sede in Via A. Bergamini, 50- Roma;

VISTO il decreto dirigenziale n.1406,in data 15 marzo 2011,con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo software"OCR 3° livello";

VISTO il decreto dirigenziale n.4411,in data 5 settembre 2011, con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo componente"URV"(Unità Rilevamento veicoli) con detector Radar, denominato "URV1-R",

VISTO il decreto dirigenziale n.4413,in data 5 settembre 2011, con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo componente"URV"(Unità Rilevamento veicoli) con detector Radar ,con nuovo elaboratore di segnali video e con nuova telecamera,denominato "URV2-R";

VISTO il decreto dirigenziale n.5183,in data 21 ottobre 2011,con il quale stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo elaboratore di segnali video e con nuova telecamera,denominato "URV2-S";

VISTA la domanda prot. n.6572, in data 30 dicembre 2010,integrata da ultimo con nota del 27 gennaio 2012,prot.n.46, con la quale la soc. Autostrade Tech S.p.A. ha chiesto l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo apparato "UEL"(Unità di elaborazione locale), denominato"UEL 5" in sostituzione delle unità di elaborazione locali adottate in precedenza;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate,così come dichiarato dalla soc. Autostrade Tech S.p.A. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità) ,prodotto dalla Società Autostrade Tech S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 –Roma, ad una versione con nuova unità di elaborazione locale denominata UEL 5,in grado di monitorare fino a cinque corsie.
- Art.2. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1 e 2 del decreto dirigenziale n.3999, in data 24 dicembre 2004,ovvero quelle contenute negli artt.1 e 2 dei decreti dirigenziali n.4411 e n.4413,in data 5 settembre 2011, a seconda della configurazione di sistema adottata.
- Art.3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di estensione di approvazione della Società Autostrade Tech S.p.A.
- Art.4. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n.3999 del 24 dicembre 2004, e se configurati con le altre estensioni di approvazioni, tra quelle elencate in premessa, anche i numeri dei relativi decreti , nonché il nome del fabbricante.

Roma, 6.3.12

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)